

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI

(Emanato con D.R. n. 1663/2007-08 del 31 luglio 2008, pubblicato nel B.U. n. 76, sostituito integralmente con D.R. n. 1821/2008-09 dell'1 luglio 2009, modificato con D.R. n. 1868/2008-09 del 9 luglio 2009, pubblicato nel B.U. n. 82 e sostituito integralmente con D.R. n. 1412 del 3 Agosto 2011, pubblicato nel B.U. n. 94)

in vigore dall' 1 agosto 2011

Art. 1 (Principi generali)

1. Il presente regolamento determina criteri, modalità e importo della contribuzione universitaria dovuta dagli studenti iscritti alle varie tipologie di corsi di studio, con esclusione dei master universitari, dei corsi di perfezionamento, dei corsi di formazione, dei corsi di aggiornamento professionale, dei corsi tenuti in occasione delle summer school e dei corsi di dottorato di ricercaⁱ; esso fissa, altresì, alcune forme di provvidenza a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio ivi trattati ed altre particolari forme di contribuzione dovuta da tutti i soggetti interessati.
2. Le tasse ed i contributi universitari dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale e, finché sussistano, dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di diploma universitario e alle scuole dirette a fini speciali degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, sono determinati in funzione del merito e delle condizioni economiche secondo principi di equità ed in modo tale da incentivare comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.
3. La definizione di "studente iscritto" si applica a tutti coloro che abbiano manifestato la volontà di iscriversi per quell'anno accademico compilando e firmando la relativa scheda di immatricolazione/iscrizione o utilizzando le funzioni di iscrizioni online.

Art. 2 (Criteri di valutazione del merito)

1. Il merito è considerato solo per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, fatta eccezione per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale e per i quali si applicano i criteri previsti al successivo comma 4, ed è espresso dall'indicatore di produttività individuale (IPI), definito come rapporto tra il risultato individuale e il risultato massimo teorico raggiungibile dagli studenti della stessa tipologia.
2. Il risultato individuale è dato dal prodotto tra i crediti formativi universitari (CFU) - ufficialmente e regolarmente certificabili - conseguiti alla data del 31 ottobre di ogni anno e la votazione media riportata dallo studente; il risultato massimo teorico è determinato moltiplicando trenta per il numero di crediti necessario per conseguire il titolo diviso la durata normale del corso e moltiplicato l'anno d'iscrizione in corso meno uno.
3. L'indicatore di produttività individuale assume valori compresi tra 0 e 1 tenuto conto che, per definizione, si attribuisce il valore di 0,50 in corrispondenza dei valori-obiettivo di cui alla Tab. A del presente regolamento, predeterminati e calcolati tenendo conto della media dei risultati individuali ottenuti negli anni precedenti dagli studenti iscritti a corsi simili da un eguale numero di anni.
4. Il merito degli studenti provenienti da corsi di studio universitari a durata triennale iscritti per la prima volta al primo anno delle lauree specialistiche/magistrali è calcolato con riferimento al voto di laurea secondo lo schema seguente:

distanza dal votoMd di laurea	range punteggi
sotto -5	0
-5 / -4,01	0-0,09
-4 / -3,01	0,10-0,19

-3 / -2,01	0,20-0,29
-2 / -1,01	0,30-0,39
-1 / -0,01	0,40-0,49
0-0,99	0,50-0,59
1-1,99	0,60-0,69
2-2,99	0,70-0,79
3-3,99	0,80-0,89
4-4,99	0,90-0,99
5 e oltre	1

5. L'IPI assume sempre valore 0 nel caso in cui lo studente risulti immatricolato ad un corso di laurea per la prima volta o già in possesso di un titolo universitario, salvo il caso di cui al precedente comma 4.

6. Per tenere conto, a parità di obiettivo fissato, del tempo impiegato per raggiungerlo, il risultato individuale viene corretto da un coefficiente moltiplicativo fissato secondo lo schema seguente:

Anni di iscrizione all'Università	Coefficiente
Entro la durata normale dei corsi	1
Durata normale + 1	1
Durata normale + 2	1
Durata normale + 3	0,90
Durata normale + 4	0,80
Durata normale + 5	0,40
Durata normale + 6	0

Per calcolare il numero degli Anni di Iscrizione all'Università si considera l'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi ateneo italiano, utilizzando il concetto di permanenza all'interno del sistema universitario nazionale nel caso in cui lo studente abbia beneficiato per la carriera in itinere di convalide di attività formative provenienti da carriere accademiche precedenti. In caso contrario vale invece il primo anno di iscrizione al corso di laurea attuale.

7. I valori di riferimento del merito calcolati per gli studenti full time sono considerati al 50 % quando si applicano agli studenti che hanno dichiarato, secondo le modalità rese annualmente note agli studenti tramite il Manifesto degli Studi di Ateneo, di optare per il regime a tempo parziale.

Art. 3 (Criteri di valutazione delle condizioni economiche)

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare e sono espresse dall'indicatore di bisogno (IBI) ricavato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) attestato annualmente dall'INPS.

2. L'indicatore di bisogno assume valore 1 quando l'ISEE è uguale a 0 e valore 0 quando l'ISEE è maggiore di € 23.000,00; per valori compresi tra 0 e 23.000,00 l'indicatore di bisogno viene calcolato attraverso la formula seguente:

$$1 - (\text{ISEE} / 23.000,00)$$

3. Lo studente che dichiara di aver costituito un nucleo familiare autonomo deve comunque fare riferimento alla situazione economica del nucleo di origine, a meno che non risulti titolare di un reddito derivante da lavoro, compresi i redditi equiparati ai redditi da lavoro dipendente, dichiarato ai fini IRPEF pari ad almeno € 6.500,00 ed abbia la residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni.

4. E' fatto obbligo a tutti gli studenti di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica con

allegata Attestazione ISEE al competente ufficio della Divisione Servizi alla Carriera dello Studente entro i termini stabiliti dagli Uffici. La mancata consegna della documentazione farà sì che lo studente sia collocato nella fascia più alta di contribuzione delle tasse universitarie per l'A.A. in corso.

La predetta documentazione dovrà essere stata rilasciata - con riferimento ai redditi prodotti dal nucleo familiare nell'anno solare di competenza - da uno qualsiasi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) autorizzati operanti sul territorio nazionale.

5. Gli studenti stranieri, gli studenti apolidi o rifugiati politici (il cui "status" sia stato riconosciuto ufficialmente dalle competenti autorità) e gli studenti italiani nel cui nucleo familiare vi siano redditi prodotti all'estero che intendano concorrere per l'attribuzione delle provvidenze o dei benefici previsti, ivi compresa l'eventuale riduzione delle tasse universitarie, sono tenuti a presentare apposita "Dichiarazione sostitutiva della condizione economica"; stessa dichiarazione potranno presentare gli studenti cittadini dell'Unione Europea e gli studenti italiani che abbiano redditi in Paesi dell'Unione Europea, con riferimento ai redditi prodotti all'estero da tutti i membri del nucleo familiare di appartenenza, ai redditi derivanti da terreni e fabbricati ed ai redditi mobiliari. Gli studenti stranieri cittadini di Paesi esterni all'Unione Europea e gli studenti italiani che abbiano redditi in questi Paesi dovranno presentare, insieme alla dichiarazione sostitutiva di cui sopra, apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi siano stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane competenti per territorio. Qualora nei Paesi di produzione del reddito esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione sopra descritta, quest'ultima potrà essere resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 445/2000. Per gli studenti provenienti dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di basso indicatore umano, di cui all'elenco definito annualmente con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, la valutazione della situazione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza diplomatica italiana del Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione ai fini della quantificazione degli indicatori della situazione economica è fatta corrispondere per tutti gli indicatori a € 1,00. Per gli studenti apolidi ed i rifugiati politici, ai fini della valutazione della situazione economica, si tiene conto solo dei redditi prodotti in Italia e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia: essi sono esentati dal presentare la documentazione tradotta da Ambasciate o Consolati precedentemente descritta. La Dichiarazione sostitutiva della condizione economica dovrà contenere i dati relativi ai redditi percepiti all'estero da ciascuno dei componenti del nucleo familiare nell'anno solare precedente a quello cui si chiede iscrizione, gli eventuali fabbricati ad uso abitativo posseduti all'estero da ciascuno di essi al termine dell'anno solare di riferimento - con relativa specifica della superficie - nonché il reddito mobiliare disponibile all'estero alla medesima data. Il calcolo dell'ISEE per gli studenti stranieri sarà effettuato considerando la somma dei redditi percepiti all'estero e il 20% dei patrimoni posseduti all'estero (con una valutazione convenzionale di € 500,00 al metro quadrato per i fabbricati), sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento ed utilizzando la simulazione di calcolo presente nel sito web dell'INPS (www.inps.it).

6. Gli studenti stranieri nel cui nucleo familiare vi siano redditi prodotti in Italia e che intendano concorrere per l'attribuzione delle provvidenze o dei benefici previsti, ivi compresa l'eventuale riduzione delle tasse universitarie, sono tenuti a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata Attestazione ISEE prevista al comma 4 del presente articolo.

7. La Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata Attestazione ISEE e la "Dichiarazione sostitutiva della condizione economica", previste rispettivamente ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, devono pervenire all'Università entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo. Gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea devono consegnare la predetta documentazione all'atto dell'immatricolazione

Gli studenti assegnatari di Borsa di studio della Regione valida per un semestre sono tenuti a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata Attestazione ISEE tempestivamente non appena venuti a conoscenza di essere stati destinatari di tale beneficio e comunque entro e non oltre il 10 maggio di ogni anno.

8. Nel caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata Attestazione ISEE e della “Dichiarazione sostitutiva della condizione economica” o di loro presentazione oltre i termini di cui al precedente comma 7 l’indicatore di bisogno sarà comunque considerato uguale a 0 (zero).

Art. 4 (Coefficiente di condizione individuale)

1. Ad ogni studente iscritto all’Università di Siena è associato un coefficiente di condizione individuale (CCI) costruito sommando i prodotti dell’IPI e dell’IBI per i relativi pesi; la somma di detti pesi è posta uguale a 100.

2. Il coefficiente di condizione individuale (CCI) assume valori compresi tra 0 e 100 e costituisce l’elemento per graduare la contribuzione studentesca; esso si applica inoltre per attribuire le provvidenze di cui al successivo art. 6, salvo il caso in cui norme particolari non prevedano altri specifici criteri di valutazione.

3. Nel caso della contribuzione studentesca il peso relativo delle due componenti di cui al precedente comma 1 è fissato uguale a 50; negli altri casi il valore loro assegnato viene stabilito nelle norme particolari a tal fine predisposte.

Art. 5 (Valori della contribuzione studentesca)

1. A partire dall’anno accademico 2011-12 sono fissati i seguenti valori per l’insieme della tassa d’iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dei vecchi e nuovi ordinamenti, ai corsi di diploma e alle scuole dirette a fini speciali:

CORSI DI LAUREA UMANISTICI*									
classe	Coefficiente di condizione individuale	Contributo universitario (seconda rata)	Tassa d'iscrizione (prima rata)	CUS (Prima rata)	SIAE (Prima rata)	Tassa ARDSU (Prima rata)	Totale Prima rata	Totale Tassa iscrizione + Contributo univers.	TOTALE
0	fino a 20	€1.144,00	€460,00	€13,85	€1,15	€98,00	€73,00	€1.604,00	€1.717,00
1	da 20,1 a 30	€920,00	€460,00	€13,85	€1,15	€98,00	€573,00	€1.380,00	€1.493,00
2	da 30,1 a 40	€696,00	€460,00	€13,85	€1,15	€98,00	€573,00	€1.156,00	€1.269,00
3	da 40,1 a 50	€460,00	€460,00	€13,85	€1,15	€98,00	€573,00	€920,00	€1.033,00
4	da 50,1 a 60	€349,00	€460,00	€13,85	€1,15	€98,00	€573,00	€809,00	€922,00
5	da 60,1 a 70	€236,00	€460,00	€13,85	€1,15	€98,00	€573,00	€696,00	€809,00
6	da 70,1 a 80	€113,00	€460,00	€13,85	€1,15	€98,00	€573,00	€573,00	€686,00
7	da 80,1 a 90	€54,00	€460,00	€13,85	€1,15	€98,00	€73,00	€514,00	€627,00
8	maggiore di 90	€0,00	€460,00	€13,85	€1,15	€98,00	€573,00	€460,00	€573,00
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA ciclo unico e V.o.(ante D.M. 509) in FARMACIA E CTF - CORSI DI LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA ciclo unico e V.O. (ante D.M. 509) in MEDICINA E CHIRURGIA e ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA*									
classe	Coefficiente di condizione individuale	Contributo universitario (seconda rata)	Tassa d'iscrizione (prima rata)	CUS (Prima rata)	SIAE (Prima rata)	Tassa ARDSU (Prima rata)	Totale Prima rata	Totale Tassa iscrizione + Contributo univers.	TOTALE
0	fino a 20	€1.431,00	€655,00	€13,85	€1,15	€98,00	€768,00	€2.086,00	€2.199,00
1	da 20,1 a 30	€1.149,00	€655,00	€13,85	€1,15	€98,00	€768,00	€1.804,00	€1.917,00
2	da 30,1 a 40	€869,00	€655,00	€13,85	€1,15	€98,00	€768,00	€1.524,00	€1.637,00
3	da 40,1 a 50	€575,00	€655,00	€13,85	€1,15	€98,00	€768,00	€1.230,00	€1.343,00
4	da 50,1 a 60	€435,00	€655,00	€13,85	€1,15	€98,00	€768,00	€1.090,00	€1.203,00
5	da 60,1 a 70	€295,00	€655,00	€13,85	€1,15	€98,00	€768,00	€950,00	€1.063,00
6	da 70,1 a 80	€142,00	€655,00	€13,85	€1,15	€98,00	€768,00	€797,00	€910,00
7	da 80,1 a 90	€67,00	€655,00	€13,85	€1,15	€98,00	€768,00	€722,00	€835,00
8	maggiore di 90	€0,00	€655,00	€13,85	€1,15	€98,00	€768,00	€655,00	€788,00

CORSI DI LAUREA SCIENTIFICI*									
classe	Coefficiente di condizione individuale	Contributo universitario (seconda rata)	Tassa d'iscrizione (prima rata)	CUS (Prima rata)	SIAE (Prima rata)	Tassa ARDSU (Prima rata)	Totale Prima rata	Totale Tassa iscrizione + Contributo univers.	TOTALE
0	fino a 20	€1.431,00	€575,00	€13,85	€1,15	€98,00	€688,00	€2.006,00	€2.119,00
1	da 20,1 a 30	€1.149,00	€575,00	€13,85	€1,15	€98,0	€688,00	€1.724,00	€1.837,00
2	da 30,1 a 40	€869,00	€575,00	€13,85	€1,15	€98,00	€688,00	€1.444,00	€1.557,00
3	da 40,1 a 50	€575,00	€575,00	€13,85	€1,15	€98,00	€688,00	€1.150,00	€1.263,00
4	da 50,1 a 60	€435,00	€575,00	€13,85	€1,15	€98,00	€688,00	€1.010,00	€1.123,00
5	da 60,1 a 70	€295,00	€575,00	€13,85	€1,15	€98,00	€688,00	€870,00	€983,00
6	da 70,1 a 80	€142,00	€575,00	€13,85	€1,15	€98,00	€688,00	€717,00	€830,00
7	da 80,1 a 90	€67,00	€575,00	€13,85	€1,15	€98,00	€688,00	€642,00	€755,00
8	maggiore di 90	€0,00	€575,00	€13,85	€1,15	€98,00	€688,00	€575,00	€688,00

*I corsi di studio delle classi L-32, L-35 e LM-40, afferenti alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, sono compresi, ai fini della contribuzione universitaria, tra le Facoltà umanistiche

2. L'Amministrazione definisce il riparto dei valori precedenti tra tassa d'iscrizione e varie tipologie contributive in base ai valori storici, all'andamento del gettito ed ai servizi erogati.

3. I valori di cui al presente articolo non tengono conto dell'importo determinato dalla Regione Toscana come Tassa Regionale per il diritto allo studio, nonché di quanto eventualmente dovuto in applicazione di norme e/o convenzioni particolari.

Tali importi non sono in alcun modo rimborsabili da parte dell'amministrazione universitaria. E' fatto salvo il diritto dello studente, qualora ne sussistano i presupposti, di richiedere il rimborso della Tassa Regionale direttamente all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

4. Gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di Laurea corrispondono l'ammontare della contribuzione dovuta per intero all'atto dell'immatricolazione ovvero in due rate delle quali la prima all'atto dell'immatricolazione e la seconda, comunque dovuta, con scadenza perentoriamente fissata al 30 giugno dell'anno successivo. Gli altri studenti erogano le somme dovute normalmente in due rate con scadenze fissate orientativamente al 31 ottobre dell'anno corrente e al 30 aprile dell'anno successivo; il valore della prima rata non può essere superiore alla somma dei valori minimi contenuti nella tabella di cui al precedente comma 1 e dei valori di cui al comma 4; gli studenti che dimostrino di aver presentato domanda per concorrere all'attribuzione delle borse di studio concesse dalla Regione sono provvisoriamente esentati dal pagamento della prima rata, salvo conguaglio da corrispondere successivamente.

5. I valori contenuti nel comma 1 del presente articolo sono rivalutati annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.

6. L'eventuale rimborso di tasse già versate e non dovute sarà effettuato, dopo i dovuti controlli, solo dietro presentazione di circostanziata domanda scritta da parte dello studente.

7. Il pagamento degli importi di tasse e contributi universitari può essere effettuato soltanto con bollettini MAV o con bollettini "Non Predeterminati" rilasciati direttamente dagli uffici competenti. Nel caso in cui lo studente utilizzi altre forme di pagamento l'amministrazione si riserva il diritto di accettarne la validità. Lo studente che effettui un qualsiasi pagamento a favore dell'università è tenuto a conservare la relativa ricevuta di versamento. In caso di smarrimento della ricevuta l'amministrazione si riserva il diritto di chiedere di nuovo il pagamento dell'importo contestato.

Art. 6 (Provvidenze in favore degli studenti)

1. Il Consiglio di Amministrazione destina annualmente a particolari iniziative in favore degli studenti una quota-parte delle entrate derivanti da tasse e contributi universitari; le iniziative sono le seguenti:

a) esonero tasse e contributi universitari: saranno esonerati totalmente gli studenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria degli idonei delle borse di studio e dei vincitori dei prestiti d'onore concesse dalla Regione e gli studenti stranieri che usufruiscono di una borsa di studio del Governo italiano; sono esonerati al 50 % gli studenti che usufruiscono delle borse di studio concesse dalla Regione per un ulteriore semestre oltre la durata normale del corso;

- b) borse di studio;
 - c) attività di collaborazione part-time;
 - d) attività di tutorato;
 - e) fondo di solidarietà, destinato ad interventi di sostegno in favore di studenti che versano in situazioni documentate di particolare ed imprevisto disagio e che abbiano presentato domanda.
2. Il piano di distribuzione della cifra stanziata fra le alternative previste viene stabilito dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio studentesco.
3. I concorsi per l'attribuzione dei benefici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo si svolgono annualmente fra gli studenti che abbiano presentato domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi.
4. Il fondo di cui alla lettera e) è gestito da una Commissione a prevalente componente studentesca.
5. Gli studenti detenuti nelle carceri oggetto del Protocollo di intesa tra l'Università di Siena e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta compresa tra il 50 e il 65 % sono esonerati a domanda dal pagamento delle tasse e dei contributi, purché ritenuti bisognosi dalla Commissione Fondo di solidarietà, ma facendo comunque riferimento ai parametri di valutazione della situazione economica normalmente adottati dall'Università.
6. Gli studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e calamità naturali sono – a domanda - esonerati per il 50 % dal pagamento delle tasse e dei contributi dovute per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento, purché l'immobile di residenza dello studente sia stato dichiarato inagibile.
7. Gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, che hanno conseguito una votazione di maturità pari a 100/100 (60/60 nel sistema ante riforma) che non usufruiscano di altra forma di provvidenza dell'Università o dell'Azienda di Diritto allo Studio, sono soggetti ad una riduzione delle tasse universitarie pari a € 100,00. Detta quota verrà detratta dal pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione
8. Gli studenti aventi un genitore, e/o un fratello e/o una sorella contemporaneamente iscritto presso l'Università degli Studi di Siena, beneficiano di una riduzione pari ad € 85,00 delle tasse universitarie, da detrarsi dalla II rata delle tasse. Tale riduzione potrà applicarsi solo per coloro che non usufruiscano di altra forma di provvidenza dell'Università o dell'Azienda di Diritto allo Studio.
9. Gli studenti destinatari di provvedimento di revoca della Borsa di studio da parte della Regione saranno tenuti al pagamento delle tasse e contributi dovuti per l'anno accademico di riferimento. Tale disposizione viene applicata anche nel caso in cui la revoca sia determinata da atto formale di rinuncia agli studi, per la quale si deve far riferimento a quanto stabilito all'Art. 9 comma 4 del presente regolamento. Gli studenti iscritti al primo anno che presentino domanda di borsa di studio all'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario sono temporaneamente esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione in attesa della pubblicazione della graduatoria: nel caso in cui decidessero di rinunciare agli studi prima dell'uscita di tale graduatoria perderanno il diritto al beneficio acquisito "ex ante" e dovranno rispettare quanto stabilito all'Art. 9 comma 4 del presente regolamento.

Art. 7 (Scuole di Specializzazione)

1. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione sono soggetti al pagamento di una quota annuale onnicomprensiva pari a € 2086,00 corrisposta per intero all'atto dell'iscrizione oppure in due rate delle quali la prima all'atto dell'iscrizione e la seconda, comunque dovuta, con termine di scadenza fissato dai competenti uffici.
2. Gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione possono presentare domanda di esonero parziale dal pagamento della quota di cui al precedente comma 1 purché:
- a. presentino un valore di ISEE inferiore a € 20.000,00;

- b. non beneficino di alcun altra forma di provvidenza (es. borsa di studio, contratto di formazione specialistica)

La domanda dovrà essere presentata all'atto dell'iscrizione, unitamente alla documentazione di cui all'art. 3 (commi 4, 5 e 6, a seconda della condizione individuale). 3. La quota di esonero viene calcolata moltiplicando il valore corrispondente al 50 % della cifra indicata al precedente comma 1 per il coefficiente ottenuto applicando la formula di cui al precedente art. 3, comma 2.

4. La cifra di cui al precedente comma 1 si riduce a € 264,00 nel caso in cui lo studente debba sostenere soltanto l'esame di diploma.

5. Ai valori contenuti nel presente articolo va aggiunto l'importo determinato dalla Regione Toscana come Tassa Regionale per il diritto allo studio; sono esonerati da tale pagamento gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368.

6. I valori contenuti nel comma 1 del presente articolo sono rivalutati annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.

7. La richiesta di partecipazione al concorso per l'accesso alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali è soggetta al pagamento di un contributo – non rimborsabile in alcun caso – pari a € 51,87.

Art. 8 (*Prelievi particolari*)

1. Gli studenti che dovessero richiedere il trasferimento ad altra Università, sono soggetti al pagamento di un contributo pari a € 217,84. Qualora lo studente avesse già pagato la prima rata delle tasse di iscrizione questa non potrà essere rimborsata. Inoltre, se lo studente dovesse essere autorizzato al trasferimento successivamente alla data di scadenza prevista dai regolamenti vigenti, sarà tenuto al pagamento di tutte le tasse scadute fino alla data di presentazione della richiesta.

2. La quota fissa d'iscrizione ai corsi singoli è pari ad € 125,00; a questo deve sommarsi l'importo variabile calcolato in funzione del numero di crediti ad essi associato e del valore mediano desumibile dalle tabelle delle tasse e contributi di cui al precedente art. 5, secondo la seguente formula:

$$(\text{Valore mediano Tax} / 60) * \text{N. crediti}$$

Lo stesso meccanismo, in quanto applicabile, si adotta anche per gli studenti che richiedano il riconoscimento crediti per acquisire un titolo previsto dai nuovi ordinamenti. Gli studenti che richiedano il riconoscimento crediti per acquisire un titolo previsto dai nuovi ordinamenti devono corrispondere, oltre ai valori derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui sopra, un importo fisso di € 125,00.

3. Il costo di duplicazione del libretto universitario è fissato in € 67,43; quello di duplicazione del badge magnetico è fissato in € 36,31ⁱ.

4. La tassa di ricognizione laureandi sostitutiva dell'iscrizione ad un nuovo anno accademico è fissata in € 222,00 più i valori previsti all'art.5 comma 3; essa si applica solo se gli studenti interessati debbono sostenere esclusivamente la prova finale (a prescindere dal numero di crediti ad essa riconosciuti) e per gli studenti del vecchio ordinamento che debbono discutere esclusivamente la tesi (o le 2 tesine) ed a condizione che essi non compiano alcun atto di modifica curricolare.

5. La tassa di ricongiunzioneⁱⁱⁱ degli studi interrotti è stabilita, anche per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, in misura pari al valore minimo contenuto nelle tabelle di cui al precedente art. 5.

6. Il rilascio di ogni esemplare – compresi gli eventuali duplicati - di diploma originale o di attestato ufficiale rilasciato dall'Università di Siena è soggetto al pagamento di un contributo pari a € 82,99; tale contributo non è, invece, dovuto per il rilascio del diploma originale di Abilitazione rilasciato, a cura dell'Ateneo, dal Ministero competente.

7. La richiesta di partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi di laurea / di laurea specialistica/magistrale a numero programmato è soggetta al pagamento di un contributo - non rimborsabile in alcun caso - pari a € 57,05; analogo contributo potrà essere previsto per la richiesta

di partecipazione a concorsi per l'accesso agli altri corsi di studio a numero programmato nelle norme particolari a tal fine predisposte.

8. La richiesta di partecipazione agli Esami di Stato è soggetta al pagamento di un contributo pari a € 165,98.

9. Gli studenti iscritti ai corsi di studio che utilizzano la formazione a distanza sono tenuti al pagamento di tale servizio con una quota pari a € 326,77.

10. La richiesta di riconoscimento di un titolo di studio accademico straniero, rilasciato da un paese extracomunitario, ai fini del conseguimento del corrispondente titolo universitario italiano è soggetta al pagamento di un contributo fisso - non rimborsabile - pari a € 207,47; tale contributo non è dovuto nel caso in cui esistano accordi per il riconoscimento dei titoli tra l'Università di Siena e l'istituzione straniera che lo ha rilasciato.

11. Coloro i quali abbiano conseguito presso altro Ateneo il titolo di accesso alle Lauree Magistrali previsto dalla normativa vigente sono tenuti, all'atto della presentazione della richiesta di accesso a tali corsi, al pagamento di un contributo fisso - non rimborsabile - pari a € 103,73. In caso di valutazione positiva dei requisiti di accesso previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio l'importo del contributo pagato sarà detratto dall'ammontare della prima rata di tasse.

12. Nel caso in cui i corsi prevedano prove di valutazione della preparazione iniziale degli studenti, per la partecipazione a dette prove è richiesto il pagamento di un contributo, non rimborsabile in alcun caso, pari a 30,00 euro.

Art. 9 (Norme finali e transitorie)

1. I termini di scadenza dei pagamenti richiesti devono essere congrui e di norma non inferiori ai 45 giorni dalla data di spedizione degli avvisi di pagamento o dalle comunicazioni che l'Amministrazione provvederà ad inviare alla generalità degli studenti con mezzi idonei; l'Amministrazione provvederà senza ulteriori preavvisi ad attivare opportune procedure di recupero del credito nei confronti di coloro che non versino le somme dovute entro i termini perentori previsti dal presente Regolamento.

2. Il mancato recapito del bollettino MAV non esonera gli studenti dalla responsabilità per mancato o ritardato pagamento.

3. Le dichiarazioni rese vengono controllate annualmente, analiticamente o a campione, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione universitaria; nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza di dichiarazioni omesse o false, all'interessato sono comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

4. Lo studente immatricolato che decida di rinunciare agli studi durante il primo anno in un qualsiasi momento successivo all'immatricolazione all'Ateneo non avrà diritto in alcun caso al rimborso dell'importo della I rata delle tasse d'iscrizione versate. Il pagamento della seconda rata risulterà non dovuto soltanto nel caso in cui lo studente dichiari di non aver frequentato corsi di insegnamento e/o svolto attività e/o sostenuto esami e/o utilizzato servizi offerti dall'Ateneo. Lo studente iscritto ad un anno accademico successivo al primo che decida di rinunciare agli studi in un qualsiasi momento successivo all'iscrizione sarà comunque tenuto al pagamento dell'intera contribuzione relativa a quell'anno accademico, a meno che dichiari di non aver frequentato corsi di insegnamento e/o svolto attività e/o sostenuto esami e/o utilizzato servizi offerti dall'Ateneo né in quell'anno né in anni precedenti. La prima rata versata ed eventuali tasse versate relative ad anni precedenti non saranno in nessun caso rimborsabili. Se lo studente avesse frequentato in quello stesso anno corsi di insegnamento e/o svolto attività e/o sostenuto esami, sarà tenuto al pagamento dell'intera contribuzione relativa a quell'anno accademico. Lo studente iscritto ad un anno accademico successivo al primo che si trova a rinunciare agli studi in un qualsiasi momento successivo all'iscrizione, se pur dichiarasse di non aver frequentato corsi d'insegnamento e/o svolto attività e/o sostenuto esami e/o utilizzato servizi offerti dall'Ateneo né in quell'anno né in anni precedenti, anche se non tenuto al pagamento della II rata delle tasse universitarie per l'ultimo anno d'iscrizione, non avrà diritto in alcun caso al rimborso né della I rata versata, né di tasse precedentemente versate.

5. Le provvidenze erogate dall'Università degli Studi di Siena in riferimento a singoli anni accademici presuppongono l'iscrizione dello studente al medesimo anno accademico ed al pagamento delle relative tasse e contributi di iscrizione.

6. L'analisi dei dati derivanti dalla consegna della dichiarazione ISEE di cui al precedente art. 3 comma 4 avvierà una fase di studio per la realizzazione di una diversa regolamentazione del sistema di calcolo delle tasse e dei contributi universitari che potrà trovare applicazione con l'A.A. 2010/11. Tale diversa regolamentazione potrà prevedere la suddivisione degli importi da corrispondere all'ateneo in diverse fasce reddituali. La mancata consegna della documentazione farà sì che lo studente sia collocato nella fascia più alta di contribuzione delle tasse universitarie.

7. Ogni norma precedente in materia di Tasse e Contributi universitari viene abrogata dal presente regolamento.

8. Ai pagamenti effettuati in ritardo sulle scadenze di cui all'art. 5 comma 4 e art. 9 comma 1 del presente regolamento sono applicate le seguenti maggiorazioni:

- di 50,00 euro per i pagamenti effettuati entro il 10° giorno successivo a quello di scadenza
- di 100,00 euro per i pagamenti effettuati entro il 20° giorno successivo a quello di scadenza,
- di 150,00 euro per i pagamenti effettuati tra il 21° e il 50° giorno successivo a quelli di scadenza,
- di 200,00 euro per tutti i pagamenti effettuati a partire dal 51° giorno dalla data di scadenza.

Tab. A: VALORI-OBIETTIVO

Tab. 1: Corsi di Laurea
anni di permanenza all'Università

facoltà	2	3	4	5	6	7	8
Eco	1027	2041	2546	3051	3556	4061	4566
Farm	784	1454	2136	2818	3500	4182	4864
Giur	948	1946	2468	2991	3513	4036	4558
Ing	744	1822	2343	2864	3384	3905	4426
Let	1109	2368	2903	3438	3973	4509	5044
LetAr	1238	2568	3072	3576	4081	4585	5089
Med	1140	2421	2936	3452	3967	4483	4998
Smfu	887	1872	2454	3036	3617	4199	4781
Spol	1030	2064	2613	3163	3712	4262	4811

Tab. 2: Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale
anni di permanenza all'Università

fac	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Eco	1107	1668	2081	2494	2908	3321				
Farm	841	1869	2704	3539	4374	5089	5685	6163	7713	
Giur	1083	2121	2442	2763	3084	3405				
Ing	834	1304	1812	2319	2827	3335				
Let	1118	1785	2219	2653	3087	3521				
LetAr	1301	2490	2752	3014	3276	3539				
Med	1230	2378	3204	4030	4856	5564	6154	6626	8160	9792
Smfu	1063	1403	1912	2420	2929	3438				
Spol	1129	1567	2021	2476	2930	3384				

Tab. 3: Corsi di Laurea/Diploma ante DM 509/99 (*)
anni di permanenza all'Università

facoltà	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Eco	783	1566	2349	3132	3915	4698	5481	6264		
Farm-farmacia	701	1402	2102	2803	3504	4205	4905	5606	6307	
Farm-CTF	816	1633	2449	3265	4082	4898	5714	6531	7347	
Giur	876	1752	2627	3503	4379	5255	6130	7006		
Ing	779	1557	2336	3114	3893	4671	5450	6228	7007	
Let	730	1460	2190	2920	3650	4380	5110	5840		
Let-lingue e sc. Comun.	803	1607	2410	3213	4017	4820	5623	6427	7230	
LetAr	795	1590	2385	3180	3975	4770	5565	6360		
Med-medicina	1490	2981	4471	5961	7452	8942	10432	11922	13413	14903
Med-odontoiatria	906	1812	2718	3624	4531	5437	6343	7249	8155	
Smfn-chimica	720	1440	2160	2880	3599	4319	5039	5759	6479	
Smfn-matematica	562	1125	1687	2250	2812	3374	3937	4499		
Smfn-sc. Biologiche	870	1740	2610	3480	4349	5219	6089	6959	7829	
Smfn-sc. Geologiche	750	1500	2250	3000	3749	4499	5249	5999	6749	
Smfn-sc. Naturali	877	1755	2632	3510	4387	5264	6142	7019		
Spol	751	1502	2252	3003	3754	4505	5255	6006		

(*) 1 annualità = 10 CFU

Tab. 4: Voti medi di laurea

ECONOMIA "RICHARD M.GOODWIN"	101,3
FARMACIA	102,5
GIURISPRUDENZA	100,6
INGEGNERIA	99,5
LETTERE E FILOSOFIA	106,1
LETTERE E FILOSOFIA DI AREZZO	107,2
MEDICINA E CHIRURGIA	107,3
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	104,7
SCIENZE POLITICHE	102,9
INTERFACOLTA'	108,4

Tab. 5: Corsi di Laurea Interfacoltà
anni di permanenza all'Università

Corso di Laurea	2	3	4	5	6	7	8
Biotecologie	1220	2896	3320	3744	4168	4593	5017
Chim. e tecn. materiali	996	1762	2398	3034	3670	4306	4943

Tab. 6: Corsi di Laurea Spec. Interfacoltà
Anni di permanenza all'Università

Corso di Laurea	2	3	4	5	6	7
Biotechnologie salute umana	940	1434	1927	2421	2915	3408
Scienze dell'antichità	1553	1957	2361	2765	3168	3572

Tab. 7: Corsi di Laurea Spec. Interuniversità
Anni di permanenza all'Università

Corso di Laurea	2	3	4	5	6	7
PROFESSIONISANITARIE	660	1174	1688	2202	2716	3230

ⁱPer questi corsi si rimanda a criteri e modalità previsti nei singoli bandi di selezione emanati dall'Ateneo

ⁱDal Consiglio di Amministrazione, seduta del 29 gennaio 2007: Ad ogni studente/studentessa viene riconosciuto un duplicato gratuito del badge in suo possesso, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo appartenga alla vecchia o alla nuova tipologia; ciò vale anche per coloro che si immatricoleranno in futuro e che dovessero richiedere una sostituzione del badge. La seconda sostituzione dovrà essere comunque pagata.

ⁱLa tassa di ricongiunzione è una tassa forfettaria dovuta in caso di interruzione degli studi per gli anni accademici definitivamente conclusi e nei quali non sia stato compiuto alcun atto di carriera scolastica.